



# Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Reg. Data 29-06-2021

**Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno , il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>PINZI SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>SEVERINI PAOLA</b>	<b>P</b>
<b>BORRI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>PARIS SIMONE</b>	<b>A</b>
<b>AMICI ABBATI MARIA BEATRICE</b>	<b>P</b>	<b>ZEPPA RENATO</b>	<b>P</b>
<b>GIROLAMI SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>SILEONI LUCA</b>	<b>A</b>
<b>SALTALAMACCHIA CATERINA</b>	<b>P</b>	<b>NALLI VALENTINA</b>	<b>P</b>
<b>PONTONI EDOARDO</b>	<b>A</b>		

Assegnati 11  
In carica 11

Presenti 8  
Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:  
GIROLAMI SANDRO  
SALTALAMACCHIA CATERINA  
ZEPPA RENATO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *“[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]”*;
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che disciplina quanto segue: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” [...]”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. *“D.L. Rilancio”*, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente *“Tari”* diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**PRESO ATTO** che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

**OSSERVATO** che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

**VISTI:**

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

**RILEVATA** l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19"*;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la *"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"*;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**DATO ATTO** che, come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**VISTE** le *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019”* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

**ATTESO** che i fabbisogni standard sono stati definiti con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

**RICHIAMATO** l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

**VISTO** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito con delibera Assemblea ATA 3 Macerata n. 4/2021 del 14/6/2021, da cui risulta un costo complessivo di €. 126.937,00, a cui va detratto l'importo di €. 34,00 previsto dall'art. 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (rimborso tari scuola primaria);

**DATO ATTO** che *“le risultanze del fabbisogno standard”* del Comune di Serrapetrona, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *“costo standard”* determina un fabbisogno standard finale pari a €. 148.492,90 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**DATO ATTO** che l'Assemblea territoriale d'ambito A.T.O. 3 – Macerata, con delibera Assemblea ATA 3 Macerata n. 4/2021 del 14/6/2021, ha inviato la proposta di piano finanziario 2021 per la Tari del Comune di Serrapetrona come da deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif (MTR);

**VISTO** il Piano economico finanziario inviato dall'ATA con nota prot. n.

394/2021 del 26/5/2021, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi pari a Euro 126.937,00 così ripartiti:

COSTI FISSI = Euro 67.262,00

COSTI VARIABILI = Euro 64.939,00

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

**VISTA** la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

**VALUTATA** la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Serrapetrona, come modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2020;

**CONSIDERATA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

**RITENUTO** opportuno introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze domestiche disagiate e per le utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi della normativa emergenziale emanata a causa della pandemia da Covid-19;

**VISTO** l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le*

*specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

Visto l'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) il quale prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'*articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, o della Tari corrispettiva, di cui all'*articolo 1, comma 688, della medesima legge*, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'*Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021*.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla *tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021*, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al *comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'*articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”

**VISTO** l'art. 53 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) il quale prevede:

*“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per*

*l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:*

*a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;*

*b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo:*

*[https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?search\\_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes);*

*c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.*

*2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”*

**DATO ATTO** che l'IFEL ha chiarito che le assegnazioni in questione sono destinate all'adozione di *“misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”*. Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola *“solidarietà alimentare”* attivata nel 2020 con l'Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l'art. 19-*decies* del dl 137/2020.

Si coglie l'occasione per segnalare che tale estensione permette di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche, mentre l'assegnazione di cui all'art. 6 del dl 73 è necessariamente da impiegare per le sole utenze non domestiche.

L'importo presunto di tali erogazioni ammonta ad €. 7.897,00;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**UDITA** la relazione del sindaco sulla proposta;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti	n.	8
Consiglieri votanti	n.	8
Consiglieri astenuti	n.	0

Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	0

## **DELIBERA**

1. di approvare il Piano Finanziario TARI per l'anno 2021 così come proposto dall'Assemblea territoriale d'Ambito A.T.O. 3 (allegato 1);

2. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021 (Tributo servizio gestione rifiuti di cui alla L 147/2013), come risultanti da prospetto finale;

3. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

4. di dare atto, inoltre, che nel bilancio di previsione 2021, nell'ambito delle agevolazioni atipiche previste dall'art. 29-bis del vigente regolamento comunale, viene previsto lo stanziamento in un'apposita voce ex art.1 comma 660 della L.147/2013 di importo complessivo pari ad € 12.965,00, così suddiviso:

- € . 1.400,00 utenze domestiche per soggetti che versano in condizioni di disagio sociale;

- € 11.565,00 utenze non domestiche particolarmente interessate dalla crisi economica conseguente all'emergenza Covid-19, in particolare le attività di Bar e Ristoranti, di cui € . 7.565,00 relative alle somme assegnate sulla base dell'art. 6 del DL. n. 73/2021 ed € . 4.000,00 con fondi di bilancio;

Le suddette riduzioni saranno applicate sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, che terranno conto dell'evolversi della pandemia;

5. di prevedere che la copertura del mancato gettito, stimato in Euro 12.965,00 (salvo miglior definizione in sede di invio degli avvisi di pagamento per l'anno 2021), derivante dall'applicazione di quanto previsto al punto 5 della presente delibera è disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e la copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune di Serrapetrona per € . 5.400,00, mentre la somma di € . 7.565,00 trova copertura con apposito trasferimento statale ai sensi dell'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73);

6. di impegnarsi a destinare parte delle risorse assegnata ai sensi dell'art. 53 del DL n. 73/2021 (Sostegni bis) all'erogazione di contributi alle utenze domestiche del pagamento della Tari;

7. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	<b>0,452721</b>	<b>44,470366</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	<b>0,507931</b>	<b>103,764189</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	<b>0,568662</b>	<b>133,411100</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	<b>0,607308</b>	<b>163,058011</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	<b>0,645955</b>	<b>214,940106</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	<b>0,668039</b>	<b>251,998745</b>
1 .7	USO DOMESTICO-IMMOBILE NON UTILIZZATO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 .8	USO DOMESTICO-IMMOBILE INAGIBILE PER SISMA 2016	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	<b>0,484063</b>	<b>0,547543</b>
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	<b>0,623415</b>	<b>0,701479</b>
2. 3	STABILIMENTI BALNEARI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	<b>0,359380</b>	<b>0,405299</b>
2. 5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	<b>1,092810</b>	<b>1,232460</b>
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	<b>0,623415</b>	<b>0,704402</b>
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	<b>0.807715</b>	<b>1,820131</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	<b>0,799438</b>	<b>0,901206</b>
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	<b>0,388717</b>	<b>0,440373</b>
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	<b>0,630749</b>	<b>0,709273</b>
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	<b>0,880116</b>	<b>0,992788</b>
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO)	<b>0,733430</b>	<b>0,832032</b>
2. 13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	<b>0,617898</b>	<b>0,758703</b>
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	<b>0,645418</b>	<b>0,730707</b>
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	<b>0,733430</b>	<b>0,830084</b>
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	<b>3,674484</b>	<b>4,146523</b>
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	<b>2,809037</b>	<b>3,168349</b>
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	<b>1,950923</b>	<b>2,198943</b>
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	<b>1,752897</b>	<b>1,982653</b>
2. 20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTI PIZZA AL TAGLIO	<b>0,717333</b>	<b>1,096471</b>
2 .22	IMMOBILE INAGIBILE PER SISMA 2016	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>

---

**SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-06-21 ATTO N. 17**

---

OGGETTO PROPOSTA:

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

---

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to Girolami Luigino

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to Girolami Luigino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

**IL PRESIDENTE**  
F.to PINZI SILVIA

---

Prot. N. Approvata

Li 07-07-21

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07-07-2021  
al 22-07-21 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3 );

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA